

Ordinanza, Tribunale di Roma, Dott.ssa Cecilia Bernardo, 12 giugno 2016

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. omissis del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2015, promosso da

CORRENTISTA

-ricorrente-

CONTRO

BANCA

-resistente-

Premesso in fatto che:

- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la correntista agiva in giudizio nei confronti della Banca, esponendo che:
- -aveva intrattenuto con la Banca convenuta un rapporto bancario nella forma del contratto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito e conto anticipi, contrassegnati rispettivamente dai nn. omissis e omissis;
- -durante la tenuta del conto, la correntista aveva sempre contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese della banca, determinate unilateralmente ed in assenza di idonea convenzione;
- -le condizioni economiche applicate ai conti richiamati non risultavano concordate in un contratto stipulato nella forma prescritta;
- -sicchè erano stati applicati ed addebitati interessi passivi mai pattuiti, che erano stati sempre capitalizzati trimestralmente; mentre erano stati applicati interessi creditori inferiori al tasso legale;
- -i suesposti profili di nullità erano avvalorati dalla considerazione della inesistenza nel testo contrattuale di apertura del rapporto della previsione della commissione di massimo scoperto, applicata costantemente dalla banca;
- -peraltro, erano state applicate costantemente valute fittizie, con antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito.

Premesso ciò, la ricorrente chiedeva, previa eventuale nomina di un CTU contabile, accertarsi l'illegittimità delle somme contabilizzate dalla banca convenuta secondo quanto lamentato nel ricorso e condannarsi la predetta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate; nonché accertarsi la nullità dei contratti di conto anticipi per carenza di forma scritta.

- Si costituiva in giudizio la Banca, la quale preliminarmente eccepiva la improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione; nonché la inammissibilità della domanda di ripetizione trattandosi di rapporto ancora attivo ed in essere. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate, genericamente dedotte e non provate, non essendo stato depositato neanche il contratto di apertura del rapporto.

Osserva in diritto



Ordinanza, Tribunale di Roma, Dott.ssa Cecilia Bernardo, 12 giugno 2016 1 – Il ricorso proposto dalla correntista risulta nullo per vizi attinenti all'*editio actionis*.

Ed invero, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti al n. 3 o 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Orbene, nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto di accertarsi l'illegittimità degli interessi addebitati sul conto corrente a lei intestato e condannarsi la predetta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

Ciò posto, a prescindere dalla inadeguatezza dello strumento utilizzato (considerato che il procedimento sommario di cognizione è rivolto alla decisione di quelle controversie che necessitano di una istruzione non complessa, tale non potendosi ritenere la causa che richieda l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio) devesi rilevare che dall'atto introduttivo del giudizio - tenuto conto dell'intero contesto - non emerge l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e la determinazione della cosa oggetto della domanda medesima.

Ed invero, il contenuto del ricorso introduttivo è sostanzialmente costituito da una generica esposizione della nozione, giuridica ed economica, della capitalizzazione trimestrale, dello *ius variandi* e della commissione di massimo scoperto e da una, altrettanto generica, esposizione delle conseguenze giuridiche, sotto il profilo civilistico, dell'applicazione di quei tassi di interessi con i relativi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.

Tale esposizione, tuttavia, non contiene alcun riferimento specifico al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società correntista, né si rinviene alcuna indicazione precisa del contratto di conto corrente non essendo indicata neppure la data di stipulazione del contratto con la conseguente impossibilità, per il giudicante, di valutare la normativa ad esso applicabile, anche ai fini della necessità della forma scritta *ad substantiam*; alcuna indicazione di quali fossero le pattuizioni contrattuali relativamente ai tassi di interessi né quali tassi siano stati in concreto applicati dall'istituto di credito.

Peraltro, le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto il profilo assertivo e quello probatorio devono essere tenuti comunque distinti. Del resto, anche a volere ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e di liquidazione.

2 - Tale assoluta indeterminatezza della *causa petendi* comporta, quindi, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, la concessione del termine di cui all'art. 164 quinto comma c.p.c. per sanare i profili di nullità ravvisati è incompatibile con il procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c. attesa la caratteristica di sommarietà del procedimento.

Ne consegue che la nullità del ricorso deve essere dichiarata con il provvedimento conclusivo del giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) dichiara la nullità del ricorso proposto dalla correntista srl.;





Ordinanza, Tribunale di Roma, Dott.ssa Cecilia Bernardo, 12 giugno 2016

b) condanna la ricorrente alla refusione, in favore della società resistente, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 1.950,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cap come per legge.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Roma, 12.06.2016

Dr.ssa Cecilia Bernardo

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy